

Penale Sent. Sez. 3 Num. 28445 Anno 2026
Presidente: ACETO ALDO
Relatore: MACRI UBALDA
Data Udienza: 24/03/2026

SENTENZA

sul ricorso di Molluso Marco, nato a Milano il 28/08/1983,
avverso la sentenza in data 28/10/2025 della Corte di appello di Milano,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal presidente Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di ricorso ritenuto fondato e assorbente,
uditi per gli imputati l'avv. Matteo Picotti e l'avv. Tibaldeo Edoardo Franzini, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 28 ottobre 2025 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza in data 5 giugno 2024 del G.u.p. del Tribunale di Milano, ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 648-ter. 1 cod. pen. capo e) perché il fatto non sussiste e ha rideterminato la pena per i reati di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo a), di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo b), di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo c), di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo d).

2. Il ricorrente deduce con il primo motivo il vizio di motivazione in relazione alla mancata risposta al primo motivo di appello, e secondo per rimando, sulla richiesta di assoluzione e al quarto motivo di appello sul trattamento sanzionatorio; con il secondo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla conferma della condanna per i residui reati fiscali per i quali non possono valere, in sede penale, le presunzioni tributarie che costituiscono mero indizio valutabile ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. e 533 cod. proc. pen.; con il terzo la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione sulla dedotta inutilizzabilità delle fatture prodotte da ultimo dal P.m. ma non messe a disposizione della difesa fin dall'inizio né entrate nel fascicolo del P.m.; con il quarto, l'erronea determinazione della pena e violazione divieto *reformatio in peius* perché la pena base era rimasta immotivatamente identica nonostante l'assoluzione dal reato più grave e anche gli aumenti erano stati motivati con la sola loro congruità; con il quinto la violazione di legge con riferimento alla confermata confisca per equivalente nonostante l'assoluzione dal reato di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen.; con il sesto la violazione di legge con riferimento alla restituzione dei beni al Comune di Milano

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sono fondati i primi due motivi di ricorso, ciò che consente di ritenere assorbiti i restanti motivi.

Marco Molluso è stato condannato nei gradi di merito, in qualità di legale rappresentante della MC Immobiliare S.r.l.s, per aver commesso una serie di violazioni tributarie (art. 2 e art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000) nell'ambito della cogestione di fatto del centro sportivo Sant'Ambrogio di proprietà del Comune di Milano e con partecipazione agli utili per finanziare la realizzazione di campi di padel.

Per quanto di interesse, la conferma della condanna è motivata in poche battute, considerata la complessità dei fatti, neanche descritti con chiarezza, e la puntualità delle doglianze di appello, da pagina 38 a pagina 41. La sentenza è sostanzialmente riproduttiva delle motivazioni della sentenza di primo grado, resa all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, nonostante la stessa Corte di appello abbia riconosciuto che era appiattita sulla comunicazione della notizia di reato. Sta di fatto che, come lamentato dal ricorrente, manca una puntuale analisi dei conti correnti sequestrati, una valutazione autonoma della natura della prestazione oggetto di fatturazione, l'esame delle entrate lecite dell'imputato, l'esame della consulenza tecnica prodotta e la verifica dei presunti rapporti con i finanziatori indicati dall'Accusa. Manca quindi una verifica ragionata e persuasiva della responsabilità per i reati tributari per cui è intervenuta la condanna.

S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano

Così deciso, il 24 marzo 2026

Il Consigliere estensore
Ubalda Macrì

Il Presidente
Aldo Aceto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale